

A.N.P.A.N.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROVVEDITORI E APPALTATORI NAVALI

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Associazione Nazionale Provveditori Appaltatori Navali - A.N.P.A.N.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Genova; è in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare l'istituzione di uffici distaccati.

Art. 3 - FINALITA'

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e ha lo scopo di:

- Assicurare la rappresentanza della categoria in ogni sede e in particolare presso gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni Pubbliche;
- Promuovere opportuni studi su ogni questione Doganale, valutaria, fiscale, sindacale ed economica in genere e su quant'altro riguardi la categoria per quegli interventi atti a tutelarne gli interessi ed a rendere più spedita l'attività imprenditoriale;
- Promuovere studi ed intese sull'adeguamento e sviluppo delle strutture imprenditoriali alle mutevoli esigenze dell'economia marittima e portuale, nonché alle esigenze di coordinamento nell'ambito della Unione Europea e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in genere;
- Informare le Aziende Associate sulle questioni di comune interesse, comunicando le direttive per un unitario indirizzo della loro attività;
- Promuovere e incoraggiare ogni tipo di rapporto che possa giovare alle Aziende Associate, operando in tal senso anche attraverso le Assemblee annuali dove dovrà essere favorito ogni tipo di incontro con fornitori e clienti;
- Promuovere e mantenere nella categoria, sia tra le singole Aziende Associate, sia verso l'esterno, nell'esercizio della propria attività, un comportamento corrispondente all'etica, alla dignità e alla correttezza commerciale.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) dalle quote annuali versate dalle Aziende Associate, l'ammontare delle quali sarà deliberato dal Consiglio Direttivo in base alle comprovate esigenze associative, e sottoposto all'Assemblea per la ratifica.
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

E' fatto obbligo inderogabile di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662 (cosiddetta Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio, che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Art. 7 - SOCI

Possono essere ammesse come associate le Aziende individuali e collettive che:

- Dimostrino, attraverso un certificato della Camere di Commercio, che la loro attività è anche rivolta alle forniture navali e/o agli Appalti Marittimi;
- Accettino espressamente lo Statuto Sociale senza alcuna riserva;
- Si impegnino a versare, all'atto dell'accettazione della loro domanda, l'intera quota sociale per l'esercizio in corso, nonché una quota di ammissione a fondo perduto fissata dal Consiglio.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dopo avere sentito il parere del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto del livello morale e tecnico delle Aziende richiedenti, e dei loro titolari e/o amministratori.

Potranno entrare a fare parte della Associazione come Soci sostenitori le Aziende che dimostrino di avere diretti interessi con gli Associati, che per il loro buon nome e per la loro struttura organizzativa apportino decoro e prestigio all'Associazione e che dimostrino di non avere interessi in conflitto con quelli dell'Associazione e/o delle Aziende Associate.

La quota associativa di cui al precedente comma sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è assolutamente intrasmissibile, ad eccezione che per i trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.

E' comunque obbligatoriamente uniforme la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per cessazione dell'attività, messa in liquidazione, richiesta di concordato preventivo o fallimento.

Si perde inoltre con delibera del Consiglio per:

- Morosità continuata;
- Condanna a seguito di emissione di assegni a vuoto;
- Perdita dei requisiti morali e tecnici di cui agli articoli 3 e 7.

L'Azienda Associata potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti entro trenta giorni dalla notifica della delibera del Consiglio. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, dopo avere esaminato l'istanza, invierà una relazione scritta al Consiglio Direttivo, che deciderà definitivamente sulla questione.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- L'Assemblea.
- Consiglio Direttivo.
- La Giunta Esecutiva.
- Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Art. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima della data prevista. Il bilancio e i rendiconti sociali dovranno restare a disposizione degli associati presso la sede sociale non appena approvati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con le modalità previste dal precedente comma.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere anche convocata dal Presidente su richiesta presentata per iscritto allo stesso da almeno un quinto delle Aziende associate.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Non può essere derogata la sovranità dell'Assemblea degli associati. E' obbligatoria l'uguaglianza nei criteri di ammissione e di esclusione degli Associati.

Art. 11 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione; elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e ne ratifica l'operato alla scadenza del mandato; elegge il Collegio dei probiviri e dei Revisori dei Conti, ratifica il regolamento di esecuzione dello Statuto; adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano demandate per legge e per Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dal regolamento.

E' comunque obbligatoria la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del C.C.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale devoluzione del patrimonio sociale in armonia con quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto. Le deliberazioni sono prese, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti di persona o per delega.

Art. 12 – PROCEDURE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea elegge all'inizio dei lavori un Presidente che può anche essere il Presidente pro-tempore dell'Associazione o un membro della Giunta esecutiva o del Consiglio Direttivo, un segretario verbalizzante anche non socio e due scrutatori tra gli associati che non ricoprono cariche sociali e che non intendono candidarsi ad esse.

Delle riunioni della Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto per ratifica dal Presidente e controfirmato dal Segretario.

Art. 13 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria i rappresentanti delle Aziende associate in regola con il pagamento della quota sociale per l'esercizio in corso.

Le Aziende associate potranno farsi rappresentare da altri Soci; ogni Socio non potrà avere più di due deleghe.

Il segretario e due membri del Consiglio in carica costituiscono la Commissione verifica poteri, con il compito di verificare, preventivamente alla fase delle votazioni, la regolare posizione dei votanti in Assemblea, la validità delle deleghe e l'idoneità dei candidati, assumendo gli eventuali necessari provvedimenti.

Spetta inderogabilmente a tutti gli Associati (in caso di persone fisiche, devono essere maggiorenni) il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 11 membri eletti, per la durata di due anni, dall'Assemblea, con le modalità previste dal regolamento che dovrà tenere conto della rappresentatività nazionale.

Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le delibere del Consiglio sono vincolanti per tutte le Aziende associate.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina quindi sempre tra i suoi componenti due Vice Presidenti, di cui uno vicario, e due membri, che con il Presidente, formano la Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare ulteriori membri per particolari capacità tecniche o di rappresentatività aziendale o territoriale. I Consiglieri cooptati hanno gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti.

Il Presidente sarà immediatamente rieleggibile una sola volta e pertanto potrà ricoprire tale carica consecutivamente per un massimo di quattro anni.

Art. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare su qualsiasi argomento fatta eccezione per quelli di competenza dell'Assemblea. Redige il regolamento di esecuzione dello Statuto. Esso avrà tuttavia da tenere nella dovuta considerazione i pareri espressi dal Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, nei casi in cui tali pareri preventivi siano prescritti. La Giunta dovrà porre in atto le delibere e le indicazioni espresse dal Consiglio e riferire costantemente allo stesso.

La Giunta potrà inoltre prendere tutte le decisioni aventi carattere di urgenza, che dovranno essere ratificate dal Consiglio.

Negli anni di rinnovo delle Cariche Sociali i Consiglieri uscenti manterranno i loro incarichi posteriormente al 31 Dicembre sino alla proclamazione e ratifica dei nuovi eletti dall'Assemblea.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva; ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne è responsabile di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione.

In caso di impedimento definitivo l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal Vice Presidente Vicario per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti direttamente dall'Assemblea.

Il Collegio sarà presieduto dal membro che avrà ottenuto più voti dall'Assemblea, o che sarà scelto dallo stesso Collegio in caso di parità di voti espressi. Dovrà

esprimere un parere preventivo su tutte le domande di ammissione di nuove Aziende, nonché dirimere tutte le controversie tra Aziende associate e Associazione, o Aziende associate e Organi della Associazione oltre a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 20.

Dovrà vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e predisporre una relazione che dovrà accompagnare il bilancio consuntivo come da art. 10.

Il Collegio resta in carica due anni ed è eletto dall'Assemblea che si tiene nell'anno in cui non vengono eletti il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - ELEZIONI

Possono essere elette alle cariche sociali le persone titolari di diritto di voto in Assemblea.

Sono titolari del diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti delle Società o i loro Amministratori Delegati e i titolari delle Ditte individuali, o loro procuratori muniti di opportuna delega.

Alle cariche di Presidente potranno essere eletti solo i legali rappresentanti e gli Amministratori Delegati o i titolari delle Aziende associate, e comunque un provveditore o appaltatore navale in attività.

Ogni Azienda Associata potrà essere rappresentata negli organi sociali da non più di una persona.

Art. 19 - REGOLAMENTO

Il regolamento di esecuzione dello Statuto redatto dal Consiglio Direttivo (vedi art. 15) e ratificato dall'Assemblea, stabilirà le modalità di esecuzione del presente Statuto e disciplinerà ogni questione relativa ad elezioni, dimissioni, contestazioni e alla disciplina degli associati.

Art. 20- CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra le Aziende associate e tra queste e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti che giudicherà secondo equità sulla base dello Statuto e del Regolamento e delle norme di legge in quanto applicabili, senza formalità di procedura.

Delle riunioni del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti dovrà essere redatto regolare verbale.

Art. 21 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge.